



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VINCA

Consiglio di Stato, Sezione V, 2 agosto 2024, n. 6943: VINCA – applicabilità alle mere attività, anche senza opere

Il Consiglio di Stato riforma la sentenza del TAR Lazio che aveva escluso dal campo di applicazione della VINCA un'attività di noleggio di attrezzature balneari in area privata all'interno di un sito Natura 2000 (all'interno del Parco del Circeo) sul presupposto che essa, essendo "mera attività commerciale senza opere" e non potendo essere considerata come rientrante nell'alveo del concetto di "perturbazione", non si qualificasse né come piano né come progetto né come intervento e sfuggisse, comunque, alla disciplina della direttiva Habitat.

Su ricorso dell'Ente Parco, invece, il Consiglio di Stato riprende i contenuti dell'art.6 della Direttiva Habitat, sottolineando, in particolare, la portata del comma 2, ovvero la necessità di adottare adeguate misure per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione significativa delle specie: "In particolare, l'articolo 6, paragrafo 2 dispone che: "Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva". 10.2. Come affermato da questo Consiglio di Stato "tale norma prende come punto di partenza il principio di prevenzione e si configura come una fonte autonoma, rispetto al paragrafo 1 e ai paragrafi 3 e 4, di obblighi per gli Stati membri. Essa, infatti, disciplina l'ipotesi specifica del "degrado degli habitat", senza distinguere se tale degrado è ancora potenziale o se è già in corso (tale distinzione può quindi incidere solo sulla tipologia e sulla portata delle misure, ma non sulla loro doverosità). Le "opportune misure" del paragrafo 2 vanno al di là delle misure di gestione necessarie ai fini della conservazione, già disciplinate dal paragrafo 1 dello stesso articolo 6. La presenza, nella norma, di espressioni come «evitare il degrado degli habitat» e «tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative» sottolinea non solo la natura preventiva e anticipatoria delle misure da adottare ma anche, in caso di degrado già in atto, la necessità di misure "attive", "anticicliche", in grado di invertire il processo che, in assenza di iniziative, proseguirebbe irreversibilmente" (Cons. Stato, IV, n. 3945 del 2024)."

Il Giudice Amministrativo richiama, quindi, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo la quale "il citato art. 6 si applica permanentemente nelle ZSC, nei SIC e nelle ZPS e può riguardare attività o eventi passati, presenti o futuri; se un'attività già in atto in una ZSC o in una ZPS può provocare il degrado di habitat naturali o una perturbazione delle specie per le quali la zona è stata designata, deve essere disciplinata dalle "opportune misure" e l'eliminazione dell'impatto negativo può richiedere, a seconda dei casi, la sospensione dell'attività e/o l'adozione di misure di attenuazione o ripristino, anche effettuando una valutazione ex post; osta alla previsione in termini generali, da parte di uno Stato membro, che determinate attività praticate nelle condizioni e sui territori autorizzati dalle leggi e dai regolamenti in vigore non costituiscono attività perturbatrici o aventi conseguenze analoghe (Corte di giustizia C-117/00; C-241/08). Il paragrafo 6.2 va dunque interpretato nel senso di imporre agli Stati membri di adottare tutte le "opportune misure" per garantire che non si verifichino, o che si interrompano, un "degrado" o una "perturbazione" significativi, onde evitare qualsiasi peggioramento, causato dall'uomo o di origine naturale prevedibile, degli habitat naturali e degli habitat di specie."

Il Consiglio di Stato deduce, quindi, che la direttiva Habitat trova applicazione piana anche in caso di mera attività commerciale, anche se avulsa da pianificazione di ordine generale o da realizzazione di manufatti: "un'attività è conforme all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva "habitat" soltanto se viene garantito che essa non provochi alcuna perturbazione che può avere incidenze significative sugli obiettivi perseguiti dalla direttiva, in particolare sugli obiettivi di conservazione, a prescindere dalla tipologia di attività esercitata e dall'esistenza o meno di opere edilizie".

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

Poiché risultava provato, a seguito dell'attività di contrasto all'abusivismo svolta in precedenza, che il "piede dunale" era stato modificato e alterato nel tempo proprio dall'installazione di strutture precarie e amovibili e di arredi a scopo turistico, il Consiglio di Stato accoglie l'argomentazione dell'Ente Parco in merito alla necessità di sottoporre a VINCA anche le "mere attività commerciali" senza opere, in piena coerenza con la disciplina regionale contenuta nella DGR 64/2010: la VINCA si applica a *"qualsiasi iniziativa, pubblica o privata, a carattere temporaneo che non necessariamente comporti la realizzazione di manufatti mobili o fissi (per esempio manifestazioni sportive, culturali, musicali ecc), al di fuori dei centri abitati, che possa arrecare disturbo o danneggiamento agli habitat, agli habitat di specie e alle specie"*.

(La DGR 938/2022 che recepisce le LG nazionali sulla VINCA e sostituisce la DGR 64/2010 conferma che *"Per quanto attiene l'inclusione delle "attività", intese come qualsiasi iniziativa, pubblica o privata, a carattere anche temporaneo, che comporti o meno la realizzazione di manufatti mobili o fissi (per esempio manifestazioni sportive, culturali, musicali, eventi pirotecnici, etc.), queste sono assoggettate alla procedura di Valutazione di Incidenza in coerenza alla necessità di prevenire il "degrado" degli habitat e la "perturbazione" delle specie, quali concetti fondamentali richiamati all'art. 6, comma 2 della Direttiva 92/43/CE "Habitat", in linea con l'estensione della VINCA a piani, programmi, progetti, interventi e attività disposta dalle medesime LG nazionali*).

Link: <https://portali.giustizia->

[amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202308697&nomeFile=202406943_11.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202308697&nomeFile=202406943_11.html&subDir=Provvedimenti)